Il seguente documento è una copia dell'atto. La validità legale è riferita esclusivamente al fascicolo in formato PDF firmato digitalmente.

# Parte prima

## Regolamenti e decreti

### Decreti

**Assessorato Difesa dell'ambiente**

**Decreto**

n. 9267/4 del 12 maggio 2016

**Approvazione del piano di gestione del SIC ITB021156 “Monte Gonare”.**

L’Assessore

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la Legge Regionale n. 1 del 7 gennaio 1977 e successive modifiche e integrazioni, recante “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessori Regionali”;

VISTA la Legge Regionale n. 31 del 13 novembre 1998 e successive modifiche e integrazioni, recante disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”;

VISTA la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 (c.d. Direttiva “Uccelli”) concernente la conservazione degli uccelli selvatici che ha come obiettivo l’individuazione di azioni atte alla conservazione e alla salvaguardia degli uccelli selvatici;

VISTA la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992,(c.d. Direttiva “Habitat”) che come ha come obiettivo la tutela della biodiversità e prevede la creazione della Rete Natura 2000;

VISTO il Decreto del Ministero Ambiente 17 Ottobre 2007 recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)” e s.m.i;

VISTA la Legge nazionale 157/1992, come integrata dalla legge 221/2002 (che recepisce la Direttiva Uccelli);

VISTO il D.P.R. 357/1997 e successivo D.P.R. 120/2003, di recepimento della Direttiva Habitat, che detta disposizioni anche per le ZPS (definite dalla Direttiva Uccelli);

VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 recante “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000”;

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione 2015/2374 del 26 dicembre 2015, che adotta il nono elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea, di diretta applicazione ai sensi del Decreto del Ministero Ambiente 2 Aprile 2014;

VISTO l’elenco delle ZPS istituite, pubblicato sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi del Decreto del Ministero Ambiente 8 Agosto 2014;

VISTO il Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) N. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento (CE) n. 65/2011 della Commissione, del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/05 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna per il periodo di programmazione 2007/2013 (di seguito PSR 2007-2013) approvato con Decisione della Commissione Europea C(2007)5949 del 28 novembre 2007 e modificato con Decisione della Commissione Europea C(2009) 9622 del 30 novembre 2009;

VISTA la misura 323, azione 1, Sottoazione 1, "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale – Stesura e aggiornamento dei piani di gestione dei siti Natura 2000" del PSR 2007/2013, che dispone finanziamenti a favore degli enti pubblici per la stesura e l'aggiornamento dei piani di gestione dei siti della rete Natura 2000 (Siti di Interesse Comunitario e Zone di Protezione Speciale) ricadenti nei territori rurali della Sardegna e i relativi criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del PSR 2007-2013 dell'11 dicembre 2009;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.13/2 del 15 marzo 2011 che, per ragioni di competenza e opportunità, dà mandato all'Autorità di Gestione del PSR 2007-2013 di affidare alla Direzione generale della Difesa dell'Ambiente l'attuazione della misura 323, azione 1, sottoazione 1;

VISTA la determinazione n. 21332/862 del 21/09/2011 di approvazione dell'invito a presentare proposte del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, misura 323, azione 1, sottoazione 1 "Stesura e/o aggiornamento dei piani di gestione delle Aree Natura 2000";

VISTA la Determinazione prot. n. 13880 rep. n. 287 del 11.06.2012 di approvazione della graduatoria delle domande pervenute sulla Misura a regia regionale 323, azione 1, sottoazione 1 "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale - Stesura e aggiornamento dei piani di gestione dei siti Natura 2000";

VISTA la delibera di giunta regionale n. 37/18 del 12.9.2013 di approvazione dell' Allegato 1 "Linee Guida per la redazione dei Piani di gestione siti della Rete Natura 2000" e dell'Allegato 2 "Format Piano di gestione" alla succitata delibera, con la quale tra l'altro la Giunta regionale dà mandato all'Assessore della difesa dell'ambiente per l'approvazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000 predisposti in occasione del citato invito;

CONSIDERATO che la domanda del Comune di Orani per l'aggiornamento del Piano di gestione del SIC ITB021156 "Monte Gonare" è stata ritenuta ammissibile e finanziabile;

CONSIDERATO che l'aggiornamento del Piano di gestione del SIC ITB021156 "Monte Gonare" ha completato l'iter previsto dall'invito ed è stato valutato positivamente sotto il profilo tecnico scientifico dal competente Servizio di questo Assessorato, a condizione che siano recepite le prescrizioni allegate al presente Decreto;

CONSIDERATO che il Piano è stato sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione

ambientale strategica ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. che si è conclusa con l'esclusione del Piano dalla VAS con le prescrizioni di cui alla Determinazione del Servizio SAVI n. 8095/335 del 10/04/2014;

CONSIDERATO che il Piano è stato sottoposto alla procedura di valutazione di incidenza ai sensi ai sensi dell'art.5 DPR 357/9797 e s.m.i. che si è conclusa con giudizio positivo di valutazione di incidenza, con le prescrizioni e indicazioni di cui alla Determinazione del Servizio Valutazioni Ambientali n. 177 (prot. 7616) del 18 aprile 2016;

Decreta

ART.1 È approvato il piano di gestione del SIC ITB021156 "Monte Gonare" con le prescrizioni in allegato, costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Il piano di gestione è depositato in atti presso il Servizio Tutela della Natura e Politiche Forestali dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente.

Spano

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

**ALLEGATO AL DECRETO PROT. N. 9267 REP. N. 4 DEL 12/05/2016**

**Prescrizioni al Piano di gestione del SIC ITB021156 "Monte Gonare"**

1. Gli strumenti urbanistici vigenti nel Comune di Orani Piano regolatore generale (PRG) approvato in data 22/03/1980 e nel Comune di Sarule Programma di fabbricazione(PdF) approvato in data 13/03/1971) prevedono zone urbanistiche F all'interno del SIC in ambiti territoriali, interessati da habitat, anche forestali. Pertanto, in sede di aggiornamento degli Strumenti urbanistici generali vigenti di entrambi i Comuni, dovranno essere individuate misure di conservazione, tendenti a eliminare effetti di impatto quali sottrazione e frammentazione di habitat di importanza comunitaria attraverso, la rimodulazione, il ridimensionamento e/o la diversa localizzazione delle zone F, anche nel rispetto delle norme del PPR laddove lo stesso è cogente per la presenza di beni paesaggistici e identitari.
2. Per l'intervento **IA01** "*Approvvigionamento energetico delle aziende agro-zootecniche e delle strutture di interesse pubblico (energia solare - fotovoltaico)*" si conferma la prescrizione di cui al precedente Decreto ADA n. 95 del 26.11.2008 (decreto approvazione vecchio piano*): le eventuali opere di interramento dei cavi elettrici devono essere eseguite nel rispetto degli habitat presenti, evitando qualsiasi tipo di frammentazione degli stessi e seguendo il percorso di strade e sentieri già definiti.*
3. L'intervento **IA2** "*Approvvigionamento idrico*" non è stato indicato nella cartografia Tav. 5 Azioni di gestione e non risultano quantificazioni delle aree interessate né dettagli sull'intervento che consentano una compiuta valutazione. Pertanto la realizzazione dei singoli interventi dovrà essere conseguente alla redazione di un progetto complessivo da estendere alle parti di agro interessato dal sistema di condotte idriche che si intendono realizzare, comprensivo dei dettagli tecnici sulla realizzazione delle opere. Tale progetto, come prescritto nella Determinazione del Servizio Valutazioni Ambientali det. n. 177 (prot. 7616) del 18/04/2016, dovrà essere assoggettato alla procedura di valutazione d'incidenza ambientale di cui al DPR 357/97 e s.m. i.
4. Preliminarmente alla realizzazione degli interventi individuati nella scheda **IA7** *"Consolidamento della viabilità esistente (sistemazione e manutenzione delle piste sterrate)" e IA16 "Razionalizzazione, integrazione e completamento della rete sentieristica all'interno del sito"* dovrà essere predisposto lo "Schema della viabilità interna e di accesso al SIC/ZPS", comprendente la rete veicolare, la sentieristica e le aree per la sosta". Lo stesso schema, unitamente alla descrizione dettagliata delle singole tipologie di interventi da realizzare, dovrà

prevedere una razionalizzazione della viabilità esistente onde ridurre la frammentazione degli habitat emersa quale criticità nel piano di gestione; è esclusa inoltre la possibilità di realizzare nuove strade o piste, l'ampliamento delle dimensioni trasversali attuali e l'utilizzo di terre stabilizzate o altri stabilizzanti.

5. Con riferimento all'intervento **IA08** *"Creazione della struttura di gestione"* e all'organizzazione gestionale di cui al capitolo 12, la struttura gestionale deve essere ridefinita, semplificata per superare alcune contraddizioni riportate nella descrizione. Questo al fine di favorire efficacia ed efficienza nelle decisioni, che devono sempre essere primariamente orientate alla tutela e conservazione della biodiversità.

6. La realizzazione degli interventi **IA12** *"Individuazione e creazione di aree per la conservazione in situ ed ex situ della flora rara e creazione di una o più aree di ostensione della flora del sito"* e **IA17** *"Realizzazione di un sistema di controllo dell'accesso alla grotta di San Francesco"* dovranno essere eseguiti in raccordo con il Servizio tutela della natura e politiche forestali dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente.

7. Con riferimento all'intervento **RE01** "Regolamentazione degli usi e delle attività nel sito"

   - l'art. 2 è integrato con "Sono possibili deroghe al regime di tutela della flora e della fauna esclusivamente per motivi di conservazione e ricerca scientifica previa autorizzazione dell'Ente gestore e fatte salve le disposizioni vigenti in materia".

   - Gli art. 4 e 5 sono stralciati in quanto non rappresentano delle vere e proprie misure regolamentari ma propositi di carattere generale.

   - Il punto 2 dell'art. 8 inerente le attività agricole e di pascolamento e il punto 2 dell'art. 9 inerente la attività forestali e di legnatico sono stralciati in quanto le stesse devono essere assoggettate alla procedura cui all'art. 5 del DPR 357/1997 e s.m.i ai fini di scongiurare pregiudizio per habitat e specie d'importanza comunitaria.

   - L'art. 11 inerente l'accensione dei fuochi è sostituito con il seguente: "L'accensione di fuochi, all'interno del sito, è sottoposta ai regolamenti comunitari in materia di condizionalità ambientale, alle norme nazionali e regionali ordinarie vigenti in materia di gestione dei rifiuti e antincendio".

   - Il punto 2 dell'art. 12 inerente "il campeggio e il bivacco" è stralciato.

   - In merito all'art. 14 inerente l'attività speleologica entro un anno dall'approvazione del piano di gestione dovrà essere predisposto uno specifico regolamento teso a disciplinare la fruizione della grotta individuando i possibili periodi e modalità di fruizione (numero massimo di persone, attrezzature utilizzabili ecc.) in considerazione del ciclo biologico e abitudini delle specie faunistiche presenti con particolare riferimento alla chirotterofauna.

   - Con riferimento all'art. 15 inerente gli indirizzi per la Valutazione di incidenza per quanto concerne l'eventuale apertura di nuove cave e l'ampliamento di quelle attive esistenti lo studio di incidenza richiesta per tali interventi dovrà prevedere la partecipazione di un esperto botanico considerate le caratteristiche fitogeografiche delle componenti ambientali del sito.

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

ALLEGATO AL DECRETO PROT. N. - REP. N. DEL

**Prescrizioni e indicazioni di cui alla Determinazione del Servizio Valutazioni Ambientali det. n. 177 (prot. 7616) del 18/04/2016 relative alla procedura di valutazione di incidenza (art.5 DPR 357/97 e s.m.i).**

a) L'intervento **IA01** "Approvvigionamento energetico" delle aziende agro-zootecniche e delle strutture di interesse pubblico (energia solare - fotovoltaico)" deve essere nel suo complesso assoggettato alle procedure di cui all'art.5 del DPR 357/97 e s.m.i..

b) L'intervento **IA02** "Approvvigionamento idrico" deve essere nel suo complesso assoggettato alle procedure di cui all'art.5 del DPR 357/97 e s.m.i..

c) Gli interventi **IA13** "Manutenzione e ripristino dei manufatti per l'abbeverata del bestiame", **IA15** "Piano di gestione forestale", **IA17** "Realizzazione di un sistema di controllo dell'accesso alla grotta di San Francesco", **IA18** "Recupero dei beni archeologici e minerari", **IA20** "Recupero e riqualificazione delle cave", **IA21** "Sistemazione di un fabbricato esistente come sede dell'Ente Gestore del sito", gli interventi incentivati di cui alla scheda **IA22** "Sviluppo della rete ecologica locale attraverso incentivazioni e azioni dirette" e **IN03** "Incentivazioni per interventi da parte degli operatori agro-zootecnici a sostegno e tutela degli habitat e delle specie di interesse comunitario e ambientale" devono essere assoggettati alle procedure di cui all'art.5 del DPR 357/97 e s.m.i..

d) Gli interventi di tipo materiale che scaturiscono dall'intervento **IA03** "Assistenza tecnica alle amministrazioni comunali per la dismissione e rimozione dei detrattori ambientali costituiti dai tralicci e infrastrutture tecnologiche sul Monte Gonare" devono essere assoggettati alla procedura di cui all'art. 5 del DPR 357/1997 e s.m.i..

e) L'intervento **IA05** "Azioni di sensibilizzazione per la prevenzione degli incendi" non deve essere assoggettato alla procedura di cui all'art. 5 del DPR 357/1997 e s.m.i. se limitato a soli interventi immateriali. Eventuali interventi materiali devono essere assoggettati alla procedura cui all'art. 5 del DPR 357/1997 e s.m.i..

f) L'intervento **IA04** "Azioni di controllo e contrasto del carico veicolare di attraversamento del SIC", essendo limitato alla sede stradale e prevedendo azioni di dissuasione del traffico, non deve essere assoggettato alla procedura di cui all'art. 5 del DPR 357/1997 e s.m.i..

g) L'intervento **IA06** "Azioni integrate di organizzazione e promozione territoriale" non deve essere assoggettato alla procedura di cui all'art. 5 del DPR 357/1997 e s.m.i. limitatamente ai soli interventi immateriali, quelli materiali devono invece essere assoggettati alla procedura di cui all'art. 5 del DPR 357/1997 e s.m.i..

h) Preliminarmente alla realizzazione di qualsiasi intervento all'interno del sito di cui alla scheda **IA07** "Consolidamento della viabilità esistente (sistemazione e manutenzione delle piste sterrate)" e alla scheda **IA16** "Razionalizzazione, integrazione e completamento della rete sentieristica" è necessario produrre lo "Schema della viabilità interna e di accesso al SIC, comprendente la rete veicolare, la sentieristica e le aree per la sosta" come richiesto nelle

Linee Guida per la predisposizione dei Piani di Gestione. Lo stesso schema unitamente alla descrizione dettagliata delle singole tipologie di interventi da realizzare deve essere sottoposto ad una specifica procedura di valutazione di incidenza di cui all'art. 5 del DPR 357/1997 e s.m.i

i) L'intervento **IA12** "Individuazione e creazione di aree per la conservazione in situ ed ex situ della flora rara e creazione di una o più aree di ostensione della flora del sito" deve essere realizzato in stretto raccordo con il servizio Tutela della Natura e Politiche Forestali dell'Assessorato Difesa ambiente e inoltre necessita di essere assoggettato alla procedura di cui all'art. 5 del DPR 357/1997 e s.m.i..

j) Gli interventi **IN02** "Incentivazione a sostegno del mantenimento delle attività agropastorali tradizionali integrate con l'agroecosistema del sito" e **IN04** "Incentivi per colture a perdere" non devono essere assoggettati alla procedura di cui all'art. 5 del DPR 357/1997 e s.m.i. a condizione che le previste coltivazioni utili all'alimentazione della fauna vengano effettuate su aree abitualmente coltivate.

k) Gli interventi **IA08**, **IA09**, **IA10**, **IA11**, **IA14**, **IA19, IA23, RE1, IN01, IN05, IN06, IN07** nonché gli interventi delle tipologie "Programmi di monitoraggio e/o ricerca" (MR) e "Programmi didattici" (PD), non necessitano di essere sottoposti a specifica procedura di valutazione di incidenza per la loro realizzazione.